



COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA

CORPO DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE

Sede Comando - 33028 TOLMEZZO (UD) - Via Cesare Battisti, 1/b
C.F. 93021640300 - P. I. 02862960305

E-mail: polizialocale@carnia.comunitafvg.it - Sito web: www.carnia.comunitafvg.it
Pec: comunita.carnia@certgov.fvg.it - Tel. +39 0433 038800



ORDINANZA n. 268/2026

OGGETTO: VILLA SANTINA – MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA VEICOLARE LUNGO LE STRADE COMUNALI DENOMINATE VIA IV NOVEMBRE E VIA M. RENIER PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA

PER IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza pervenuta in data 21.07.2026, prot. CMC n. 27100/2026, con la quale la Ditta "I.C.M. Srl" avente sede legale a Villa Santina (UD) in Borgo S. Antonio n. 8, chiede delle modifiche temporanee della circolazione veicolare lungo le strade comunali denominate Via IV Novembre e Via M. Renier in Comune di Villa Santina al fine di eseguire i lavori di sostituzione della rete idrica;

- **committente:** C.A.F.C. S.p.a.;
- **impresa esecutrice:** I.C.M. Srl – Borgo S. Antonio n. 8 Villa Santina (UD);
- **responsabile del cantiere:** MORASSI Edi Mario;

CONSIDERATA la tipologia degli interventi da eseguire e atteso che la permanenza sulla sede stradale delle maestranze e dei veicoli utilizzati per eseguire i lavori in premessa citati, non permetterà il regolare transito veicolare;

RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità e a garanzia della regolare realizzazione dei lavori stessi, adottare opportune modifiche alla circolazione veicolare sulla suddetta viabilità;

OTTENUTO per le vie brevi il nulla osta all'emissione del presente provvedimento dal Comune di Villa Santina in data 21.07.2026;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il provvedimento prot. n. 9470 del 01 aprile 2025, con il quale è stato confermato al Comandante Commissario Superiore Alessandro TOMAT l'incarico di Titolare della Posizione Organizzativa dell'area di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale della Comunità di montagna della Carnia;

VISTO il Decreto del Comandante del Corpo del Distretto di Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia n. 02-PL del 08.07.2025 con il quale è stato delegato il sottoscritto a funzioni specifiche attribuite come responsabile di procedimento;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa in Comune di Villa Santina:

- l'istituzione temporanea del divieto di sosta e del divieto di transito veicolare, dalle ore 08:00 di giovedì 23 luglio 2026 e fino al termine dei lavori previsto per venerdì 07 agosto 2026 con orario 00:00-24:00 lungo il tratto di Via IV Novembre compreso tra l'intersezione con Via G. Marconi e l'intersezione con Via M. Renier;
- l'istituzione temporanea del divieto di sosta e del divieto di transito veicolare, dalle ore 08:00 di giovedì 23 luglio 2026 e fino al termine dei lavori previsto per venerdì 07 agosto 2026 con orario 00:00-24:00 lungo tutta Via M. Renier;
- la revoca temporanea del senso unico di circolazione e contestuale istituzione temporanea del doppio senso di circolazione, dalle ore 08:00 di giovedì 23 luglio 2026 e fino al termine dei lavori previsto per venerdì 07 agosto 2026, lungo il tratto di Via IV Novembre compreso tra l'intersezione con Via M. Renier e l'intersezione con Viale della Vittoria.

IMPONE

Alla Ditta I.C.M. S.r.l., quale impresa esecutrice dei lavori:

- ❖ di provvedere, a proprie cure e spese, all'installazione, al mantenimento in efficienza ed alla successiva rimozione, in corrispondenza della viabilità interessata dai provvedimenti disposti dalla presente ordinanza, per tutto il periodo dei lavori, della segnaletica stradale prescritta dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con D.M. 10 luglio 2002, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione;

- ❖ che la presente ordinanza, automaticamente revocata in caso di termine anticipato dei lavori, venga apposta anche in loco, insieme alla segnaletica stradale prevista;
- ❖ di consentire, qualora compatibile con i lavori in atto, l'accesso alle proprietà private. Della materiale impossibilità sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori darne comunicazione agli aventi diritto;
- ❖ di provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi;
- ❖ di mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, le aree di cantiere, ai sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni;
- ❖ di occultare l'eventuale segnaletica verticale contrastante, nonché provvedere, ultimato l'intervento di cui in premessa, al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale preesistente;
- ❖ di riportare al pristino stato la pavimentazione e ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato o lordato;
- ❖ la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, restando l'Ufficio che rilascia la presente con il proprio personale tecnico e stradale completamente sollevati e indenni.

INCARICA

gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, di applicare e far rispettare i contenuti della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza, esecutiva all'atto del collocamento della prevista segnaletica, venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Villa Santina e della Comunità di montagna della Carnia di Tolmezzo (UD), con apposizione in loco della prescritta segnaletica, nonché trasmessa, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Alla Ditta I.C.M. Srl – impresaicm@pec.it;
- Al Comune di Villa Santina - comune.villasantina@certgov.fvg.it;
- A C.A.F.C. S.p.a. – info@pec.cafcspa.com;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Villa Santina - tud29332@pec.carabinieri.it;
- Alla Polizia Stradale di Udine – dipps208.0300@pecps.poliziadistato.it ;
- Al Pronto Soccorso c/o Ospedale Civile di Tolmezzo - asufc@certsanita.fvg.it ;
- Alla Sala Operativa Regionale Emergenze Sanitarie SORES - strade@arcs.sanita.fvg.it ;
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo - com.salaop.udine@cert.vigilfuoco.it ;
- A Poste Italiane S.p.a. – poste@pec.posteitaliane.it ;
- Ad A&t 2000 – aet2000@pec.it .

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 (sessanta) e di giorni 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

PER IL COMANDANTE

Vice Commissario di P.L.

Andrea ERMANO

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005